



SEGRETERIA TERRITORIALE di SIENA

Il rapporto di lavoro part time è disciplinato dal CCNL, dall'O.M. 446/97 e dalla legge 133/09.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda deve essere presentata su modello specifico per tramite del Dirigente Scolastico della scuola di servizio all'USP competente territorialmente.

La scadenza di presentazione della domanda è il

15 Marzo 2023

CHI PUO' RICHIEDERE IL PART TIME

- personale docente, educativo: docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
- personale ATA: collaboratori scolastici, collaboratori scolastici tecnici azienda agraria, assistenti tecnici, assistenti amministrativi
in servizio con contratto a tempo indeterminato in servizio negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali
- i DSGA NON POSSONO avvalersi dell'istituto giuridico del part time.

CARATTERISTICHE del part time

- sono vietati altri contratti con la pubblica amministrazione;
- a livello provinciale può essere concesso entro i limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva in organico di diritto di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso per i docenti o profilo professionale del personale ATA;
- può essere richiesto con le seguenti modalità di svolgimento:
 - verticale
 - orizzontale
 - misto
- l'art. 73 del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 133/09 consente all'Amministrazione di **non concedere** il part time, ovvero il Dirigente Scolastico può **NON AUTORIZZARE** per comprovate esigenze di servizio la concessione del part time da parte dell'USP.

CONCESSIONE DI PART TIME

- una volta concesso ha la durata di due anni scolastici con decorrenza dal 01/09 dell'anno scolastico successivo a quello in sia stato chiesto
- il part time non può generalmente essere interrotto al termine del primo anno scolastico
- al termine di ciascun biennio si può chiedere:
 - il **rinnovo** per un ulteriore biennio **senza variazione** delle ore e/o delle modalità di svolgimento delle attività lavorative;
 - il **rinnovo** per un ulteriore biennio **con variazione** delle ore e/o delle modalità di svolgimento delle attività lavorative;
 - di **tornare** a tempo pieno

PRECEDENZE ART.3 COMMA 3 O.M. 446/1997

Hanno precedenza:

- i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche.
- lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
- lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 12 anni.
- lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

FORMAZIONE ELENCHI E GRADUATORIE ART. 3 O.M. 55 DEL 13/02/1998

Il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza redigerà apposito elenco di tutto il personale che ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, suddivisi per classi di concorso e profili professionali.

Nel caso in cui si verificano esuberanti di domande rispetto al contingente massimo determinato, saranno redatte, per ciascuna classe di concorso e profilo professionale delle graduatorie graduati secondo le precedenze previste dall'art. 3 comma 3 O.M. 446/1997.

Nell'ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio. Ugualmente si procede per coloro che sono privi dei titoli di precedenza.

In caso di parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.

DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

- la **durata minima delle prestazioni lavorative** deve essere di norma pari al 50% della durata della prestazione lavorativa a tempo pieno:
 - docenti della scuola dell'infanzia: 12 ore;
 - docenti della scuola primaria: 11+1 ore;
 - docenti della scuola secondaria di 1° grado; docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado: 9 ore;
 - personale ATA: 18 ore
- Docenti: deve essere assicurata l'unicità del docente per lo specifico insegnamento ovvero rispettando le frazioni orarie di insegnamento nelle singole classi per il calcolo del minimo concedibile.

ORE FUNZIONALI DOCENTI

- Docenti: le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale:
 - Delle 40 ore collegiali sono obbligatori gli scrutini e la partecipazione agli esami di stato (la retribuzione per tutto il periodo degli esami torna ad essere del 100%);
 - delle 40 ore di attività individuali la proporzione deve garantire i colloqui con le famiglie (O.M. n. 446/97 art. 7 c7 con rimando a ccnl 1995 artt. 40 e 42, attività collegiali per un massimo di 40 ore ed individuali per un massimo di ulteriori 40 ore);

RETRIBUZIONE E FERIE

- Al personale saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
- Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.
- I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
- I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
- Al fine di stabilire l'entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate.
- Il numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

ATTIVITA' ACCESSORIE DOCENTI

Il personale con rapporto di lavoro part-time è escluso dalle attività aggiuntive (di insegnamento per i docenti) aventi carattere continuativo.

Il trattamento accessorio di tale personale è proporzionato alla prestazione lavorativa.

SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA'

in caso di svolgimento di altre attività lavorative con rapporto di lavoro subordinato (solo privati) il limite massimo per il part time è del 50% o inferiore per eventuali esigenze connesse alla scindibilità dell'orario della classe di concorso (O.M. n. 446/97 art. 4 c2 e c3);

PART TIME. LEGGE 104/92. PERMESSI ART. 3 C. 3

Non ci sono limitazioni per i docenti che usufruiscono del part time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana), mentre per il part time verticale la fruizione potrebbe essere limitata ad alcuni giorni della settimana.

La questione è stata affrontata sia dall'INPS con la circolare 45/2021 sia dall'ARAN con circolare 84, che richiamano alcuni pronunciamenti della Cassazione tra i quali la sentenza n. 22925/2017.

In base a tali pronunciamenti è necessario distinguere **l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario**, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e **riconoscere, solo nel primo caso**, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, **il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto**.

Conseguentemente, per esempio se nella sede di servizio le giornate di lavoro ordinario si articolano sui 5 giorni, in caso di concessione di un part-time verticale con impegno lavorativo di 3 giorni su 5, per i principi sopra enunciati non si dovrà dare seguito ad alcuna riparametrazione, ma dovranno essere riconosciuti per intero i 3 giorni di permesso L. 104/92. Infatti, nel caso in specie il lavoratore è impegnato per oltre il 50% delle giornate lavorative ordinarie.